**NUOVE ATTIVAZIONI ASSEGNI DI RICERCA**

Gli assegni di ricerca sono attivati ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/201 e vengono banditi su iniziativa di un Responsabile Scientifico il cui SSD è di appartenenza al Dipartimento e su uno specifico Programma di ricerca.

Possono avere una durata massima complessiva, compresi gli eventuali rinnovi, di sei anni. A tal fine non rileva il periodo in cui l’assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca.

 Le date di decorrenza degli Assegni sono stabilite al 1° di ogni mese dell’anno.

Il costo struttura minimo annuo di un Assegno è di € 23.786,76 e può essere aumentato fino a € 33.161,40. Si precisa che fino a € 26.407,20 non occorre come requisito di accesso il dottorato di ricerca, che diventa invece requisito obbligatorio per un importo superiore a questa cifra.

I bandi possono prevedere un’integrazione dell’importo dell’assegno (mobility allowance) da corrispondere esclusivamente nel caso in cui il vincitore sia un ricercatore residente all’estero ed in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente e nel caso in cui il bando preveda come requisito di accesso il possesso del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente conseguito all’estero. La somma massima erogabile è di € 6.000 lordo percipiente (costo struttura € 7.369,20) erogabile annualmente ed è quindi possibile prevedere anche importi inferiori.

Il Bando deve essere pubblicato oltre che sull’Albo Ufficiale di Ateneo per almeno 15 giorni sul Portale Bandi del MIUR e sul portale EURAXESS dell’Unione Europea.

Alla scadenza del Bando viene pubblicato il Decreto di nomina della Commissione Giudicatrice dopodichè si procede con l’espletamento della selezione.

Il Consiglio designa i componenti della Commissione giudicatrice nelle persone di tre membri effettivi e un membro supplente scelti fra i professori di ruolo e ricercatori appartenenti all’area scientifica in cui sarà svolta l’attività di ricerca. Della Commissione fa parte il Responsabile della ricerca e almeno un professore di ruolo. Può essere integrata da un rappresentante dell’eventuale ente finanziatore.

La Commissione predispone il verbale della selezione in un’unica copia, con la graduatoria di merito, che viene consegnato presso la segreteria amministrativa firmato da tutti i componenti**.**

Si ricorda che gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all’estero, l’attività di ricerca dei titolari.

Il titolare dell’assegno può svolgere attività di lavoro autonomo solo previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, su parere positivo del Responsabile scientifico dell’assegno.

**RINNOVI ASSEGNI DI RICERCA**

Gli assegni di ricerca possono essere anche rinnovati per un periodo di durata inferiore all’anno, purchè non sia meno di 6 mesi, solo nei casi in cui ciò sia necessario per consentire lo svolgimento di progetti di ricerca la cui scadenza non consenta di conferire assegni di durata annuale.

Alla scadenza dell’assegno il Responsabile, dopo aver espresso un giudizio scritto sul lavoro prodotto dall’assegnista e aver recepito la relazione finale sull’attività svolta, può fare richiesta di rinnovo.

Della richiesta di rinnovo viene data comunicazione nel Consiglio di Dipartimento relativo al mese in cui decorre l’assegno.